



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 febbraio 2009 (03.02)
(OR. en)**

5902/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0008 (CNS)**

**AGRI 39
AGRIFIN 10**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	2 febbraio 2009
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 37 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.2.2009
COM(2009) 37 definitivo

2009/0008 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nelle conclusioni del 20 novembre 2008, il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre una modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 al fine di prolungare il periodo di programmazione dei programmi per la ristrutturazione del settore del cotone. Tale modifica consentirebbe di completare il processo di ristrutturazione nel modo più efficace.

- **Contesto generale**

In seguito all'annullamento della riforma del settore del cotone del 2004 da parte della Corte di giustizia il 7 settembre 2006, la Commissione ha proposto un nuovo regime di sostegno per il cotone il 9 novembre 2007 (COM(2007) 701). Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 637/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone. Il nuovo regime di sostegno prevede pagamenti per superficie nei limiti di una superficie massima garantita a cotone per Stato membro.

Nel contempo, i programmi nazionali di ristrutturazione mirano ad aiutare il settore cotoniero europeo di fronte alle difficoltà poste dal mutato contesto giuridico e di mercato. In particolare, in alcune zone di produzione, l'industria della sgranatura presenta notevole sovraccapacità.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La presente proposta reca modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei programmi nazionali di ristrutturazione.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

– In preparazione della nuova proposta di riforma per il settore del cotone, nel 2006-2007 si è proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate nel settore. Non erano opportune ulteriori consultazioni, poiché l'attuale proposta si limita a modificare dettagli tecnici del vigente quadro normativo, già in applicazione nel 2009.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Dal momento che la proposta reca una modifica specifica al vigente quadro normativo riguardo all'esecuzione dei programmi di ristrutturazione degli Stati membri, non è stata condotta alcuna valutazione dell'impatto.

Non essendo disponibili fondi supplementari, l'opzione suggerita dal Consiglio è ritenuta la più realistica nei limiti della riforma del settore del cotone approvata nel giugno del 2008.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio prevede programmi di ristrutturazione quadriennali. Tuttavia, in considerazione delle sostanziali difficoltà incontrate dal settore, agli Stati membri deve essere consentito di presentare programmi della durata di otto anni anziché di quattro. In un periodo di otto anni sarà possibile avviare un maggior numero di misure senza aumentare gli stanziamenti annuali di bilancio.

Gli stabilimenti di sgranatura non gestiti dai proprietari durante la campagna di commercializzazione di riferimento non sono ammessi a beneficiare delle misure previste dal regolamento (CE) n. 637/2008. Secondo la modifica tecnica proposta, tutti gli stabilimenti di sgranatura in funzione nel periodo di riferimento sono ammissibili.

- **Base giuridica**

Articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e protocollo n. 4 concernente il cotone (allegato all'atto di adesione del 1979).

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità.

Al fine di assicurare un trattamento equo a tutti gli operatori del settore del cotone, è necessario un quadro comune per le misure di ristrutturazione, che è stato adottato dal Consiglio nel giugno del 2008. La presente proposta non modifica sostanzialmente il regolamento del Consiglio.

Relativamente ai programmi di ristrutturazione, la sussidiarietà è garantita autorizzando gli Stati membri a selezionare, tra le misure previste nel regolamento del Consiglio, quelle più rispondenti alle sfide che si presentano nelle rispettive regioni di produzione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto le modifiche proposte lasciano inalterato il quadro generale adottato dal Consiglio nel giugno del 2008, offrendo ulteriori possibilità di scelta agli Stati membri.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 637/2008.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incrementa la dotazione di bilancio annuale a disposizione degli Stati membri per i programmi di ristrutturazione, pur offrendo agli Stati membri la possibilità di presentare programmi della durata di otto anni, ossia per il periodo 2010-2017. L'entità del sostegno annuale ai programmi di ristrutturazione, già fissata nel regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, rimane invariata. Se gli Stati membri optano per un programma di durata ottennale, la loro dotazione di bilancio annuale sarà trasferita automaticamente al massimale nazionale per i pagamenti diretti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel 2018.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone¹, ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone⁴ contiene disposizioni relative ai programmi di ristrutturazione quadriennali che gli Stati membri adottano per finanziare, tra l'altro, misure specifiche a favore dell'industria della sgranatura.
- (2) La situazione economica del settore del cotone nella Comunità e la necessità di realizzare immediatamente sostanziali operazioni di ristrutturazione concernenti tutte le imprese di sgranatura interessate giustificano l'introduzione di un periodo di programmazione di otto anni. Tuttavia, in caso di attuazione di un più vasto programma ottennale, il trasferimento al massimale nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁵ deve avvenire immediatamente dopo la fine di tale periodo.
- (3) Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008, i beneficiari dell'aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di

¹ GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

⁵ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

cotone⁶ nella campagna di commercializzazione 2005-2006 sono i beneficiari delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (CE) n. 637/2008. Poiché alcuni stabilimenti di sgranatura non sono stati gestiti dai proprietari durante la campagna di commercializzazione di riferimento, i loro proprietari non risultano essere beneficiari ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 e non possono quindi partecipare al processo di ristrutturazione. Ai fini dell'efficacia dei programmi nazionali di ristrutturazione, le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (CE) n. 637/2008 devono applicarsi a tutti gli stabilimenti di sgranatura in attività nella campagna di commercializzazione di riferimento 2005/2006 e aventi diritto all'aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001. È pertanto opportuno che il proprietario dello stabilimento sia considerato beneficiario agli effetti dei programmi di ristrutturazione in relazione alle suddette misure.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 637/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 637/2008 è modificato come segue:

(1) all'articolo 4, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni.";

(2) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, se uno Stato membro decide di presentare un progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il suo bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasferito al relativo massimale nazionale, come specificato nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, nell'esercizio 2018 e si applica ai pagamenti diretti erogati nel corso dello stesso esercizio. Lo Stato membro in questione trasmette una comunicazione sull'attuazione del programma di ristrutturazione e sulla realizzazione dei suoi obiettivi entro il 1° gennaio 2018.";

(3) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i proprietari degli impianti di sgranatura per i quali è stato concesso un aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio(*) nella campagna di commercializzazione 2005-2006, per l'aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente articolo;

(*) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3."

⁶ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*